

Non essendovi osservazioni pongo a partito quest'articolo primo con la tabella che ne fa parte integrante.

(È approvato).

Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
a) 10 per cento o meno	L. 15
b) più di 10 e meno di 50 per cento »	90
c) 50 per cento e più	» 180

(È approvato).

Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
Glucosio solido	L. 40
Glucosio liquido	» 20

(È approvato).

Art. 4.

Il benzolo e gli altri oli di catrame minerale, di produzione nazionale, destinati a servire come materie prime per la fabbricazione dei colori organici artificiali e delle vernici lacche e prodotti simili, sono esenti dalla tassa interna di produzione imposta con l'articolo 1, allegato C, della legge 8 agosto 1895, n. 486, purchè, a spese dell'interessato, vengano adulterati nei modi che saranno stabiliti, per le differenti industrie, dal ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 5.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità effettivamente contenuta nel prodotto.

(È approvato).

Art. 6.

Il presente disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1906.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Asarta a recarsi alla tribuna per la presentazione del bilancio della Camera.

DE ASARTA, *questore della Camera*. A nome anche del mio collega, mi onoro di presentare alla Camera il bilancio consuntivo del 1904-905 e il bilancio preventivo del 1906-1907 delle spese interne della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole questore De Asarta della presentazione del bilancio consuntivo del 1904-905 e del bilancio preventivo del 1906-907 delle spese interne della Camera dei deputati, che saranno stampati e distribuiti.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero ».

Il Governo accetta che sia aperta la discussione generale sul disegno di legge della Commissione?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

VISOCCHI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato*, n. 273-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessun oratore essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La nota al n. 3 a) della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

« Sul vino genuino la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote il dazio e la sovratassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12 ma non i 15 gradi i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascinando le frazioni inferiori a un decimo